

DISTRIBUTORI STRADALI DI CARBURANTI LIQUIDI TESTO COORDINATO E COMMENTATO

Testo della [Circolare n. 10 del 10 febbraio 1969](#) e delle principali norme di sicurezza per i distributori stradali di carburanti liquidi, coordinato con le modifiche introdotte da successivi provvedimenti e con chiarimenti e commenti a cura dell'autore, in corsivo rosso.¹

Altri riferimenti antincendio sono riportati nel [D.M. 31 luglio 1934](#) «Approvazione delle norme di sicurezza per la lavorazione, l'immagazzinamento, l'impiego o la vendita di oli minerali, e per il trasporto degli oli stessi», come ad esempio gli articoli relativi a: dispositivi di sicurezza (Titolo I - punto XVII, art. 71, 72), classificazione degli oli minerali (art. 1), classi dei depositi (art. 10), modalità costruttive dei fabbricati (art. 20 ...), impianti elettrici (art. 28), parafulmini (art. 30), zone di protezione e distanze da osservare (art. 41), norme di esercizio (art. 78), profondità di interrimento dei serbatoi (art. 64), mezzi di distribuzione (art. 82), ecc.

Norme contenute nel documento

- [Circolare 10 febbraio 1969, n. 10](#) «Distributori stradali di carburanti»;
- [Circolari](#) sulla detenzione di oli lubrificanti presso impianti distributori di carburanti;
- [D.M. 29 novembre 2002](#) «Requisiti tecnici per la costruzione, l'installazione e l'esercizio dei serbatoi interrati destinati allo stoccaggio di carburanti liquidi per autotrazione, presso gli impianti di distribuzione»;
- [Lettera circolare prot. n. 7203 del 1° luglio 2009](#) «D.M. 29/11/2002: caratteristiche tubazioni interrate in impianti distribuzione carburanti»;
- [D.M. 27 dicembre 2017](#) «Requisiti dei distributori degli impianti di benzina, attrezzati con sistemi di recupero vapori»;
- [D.M. 5 febbraio 1988, n. 53](#) «Norme di sicurezza antincendi per impianti stradali di distribuzione di carburanti liquidi per autotrazione, di tipo self-service a pre-determinazione e pre-pagamento».

Altre tipologie di distributori di carburante

Per quanto concerne i contenitori distributori rimovibili di carburanti liquidi fino a 9 m³ con punto d'inflammabilità superiore a 65 °C, si rimanda alle disposizioni del [D.M. 22 novembre 2017](#) «Regola tecnica di prevenzione incendi per l'installazione e l'esercizio di contenitori-distributori, ad uso privato, per l'erogazione di carburante liquido di categoria C».

Infine, relativamente alle altre tipologie di carburante, si rimanda alle rispettive regole tecniche. In particolare i distributori stradali di GPL sono regolamentati dal [D.P.R. 24 ottobre 2003 n° 340](#) «Regolamento recante disciplina per la sicurezza degli impianti di distribuzione stradale di GPL per autotrazione»; i distributori stradali di metano dal [D.M. 24 maggio 2002](#) (con allegato sostituito dal D.M. 28/6/2002) «Norme di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio degli impianti di distribuzione stradale di gas naturale per autotrazione»; i distributori stradali di idrogeno dal [D.M. 23 ottobre 2018](#) «Regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio degli impianti di distribuzione di idrogeno per autotrazione»; il gas naturale per autotrazione dal [D.M. 30 aprile 2012](#) «Regola tecnica di prevenzione incendi per l'installazione e l'esercizio di apparecchi di erogazione ad uso privato, di gas naturale per autotrazione».

Regolamento di prevenzione incendi

Con l'entrata in vigore il 7 ottobre 2011 del nuovo regolamento di prevenzione incendi di cui al [DPR 1° agosto 2011, n° 151](#), gli «impianti di distribuzione carburanti» sono stati ricompresi al **punto 13** dell'allegato I al decreto, come di seguito riportato. Rispetto ai precedenti voci del D.M. 16 febbraio 1982 (indicate tra parentesi), al **punto 13** del D.P.R. n. 151/2011 sono stati

¹ Il testo non ha carattere di ufficialità. I testi ufficiali sono pubblicati nelle [Gazzette Ufficiali della R.I.](#) Eventuali refusi o suggerimenti di rilevanza possono essere segnalati a mauro.malizia@vigilfuoco.it. [Controlla aggiornamenti](#).

accorpati i distributori di carburanti liquidi (n. 18) e gassosi (n. 7) di ogni tipologia (autotrazione, nautica, aeronautica). I distributori rimovibili sono diventati soggetti per tutte le modalità d'uso. In base alla legge 11 agosto 2014 n. 116, di conversione con modificazioni, del D.L. 24 giugno 2014, n. 91 (art. 1 bis), gli imprenditori agricoli che utilizzano depositi di prodotti petroliferi e di olio di oliva (aggiunto dalla legge 28 luglio 2016, n. 154) di capienza non superiore a 6 m³, anche muniti di erogatore, non sono tenuti agli adempimenti previsti dal D.P.R. n. 151/2011.

Attività n. 13 - allegato I al D.P.R. n° 151/2011

N.	Attività	Cat. A	Cat. B	Cat. C
13 (7 18)	Impianti fissi di distribuzione carburanti ^{2,3,4} per l'autotrazione, la nautica e l'aeronautica; contenitori - distributori rimovibili di carburanti liquidi:			
	a) Impianti di distribuzione carburanti liquidi	Contenitori distributori rimovibili e non di carburanti liquidi fino a 9 mc con punto d'inflammabilità superiore a 65 °C ⁵	Solo liquidi combustibili	tutti gli altri
	b) Impianti fissi di distribuzione carburanti gassosi e di tipo misto (liquidi e gassosi)			tutti

Attività n. 13 - allegato III al D.M. 7/8/2012

Attività Sottoclasse Categoria	Descrizione attività	Descrizione sottoclasse
Impianti fissi di distribuzione carburanti per l'autotrazione, la nautica e l'aeronautica; contenitori – distributori rimovibili di carburanti liquidi:		
13.1.A	a) Impianti di distribuzione carburanti liquidi	Contenitori distributori rimovibili e non di carburanti liquidi fino a 9 mc con punto d'inflammabilità superiore a 65 °C
13.2.B	a) Impianti di distribuzione carburanti liquidi	Solo liquidi combustibili
13.3.C	a) Impianti di distribuzione carburanti liquidi	Tutti gli altri
13.4.C	b) Impianti fissi di distribuzione carburanti gassosi e di tipo misto (liquidi e gassosi)	Tutti

² Per impianti fissi di distribuzione di benzina, gasolio o miscele per autotrazione si intendono quelli definiti all'art. 82 del [D.M. 31 luglio 1934](#) (Circolare n. 36 MI.SA. del 11-12-1985).

³ In merito agli adempimenti procedurali inerenti a modifiche di vario tipo su impianti di distribuzione carburanti per autotrazione, con nota prot. n. P1362/4113 sott. 149 del 11-12-2001 era stato chiarito quali fossero le **modifiche** definibili **«sostanziali»** degli impianti che comportavano una alterazione delle preesistenti condizioni di sicurezza antincendio per le quali era necessario avviare di nuovo le procedure consistenti nella presentazione dell'esame progetto seguita dalla richiesta di nuovo certificato di prevenzione incendi: a) incremento di stoccaggio di carburanti; b) sostituzione di carburanti di categoria C con pari quantitativo di categoria A; c) installazione di nuovi erogatori; d) realizzazione di nuove strutture e locali a servizio dell'impianto. Per i casi non ricadenti tra quelli sopra indicati quali, ad esempio, l'installazione di attrezzature relative a «pos gestionali», le inversioni di prodotto, la sostituzione di erogatori, l'installazione di dispositivi di recupero vapori, sostituzioni comandi manuali con erogatori automatici in impianti di distribuzione metano uso autotrazione, ecc. era sufficiente inviare una comunicazione al Comando provinciale dei Vigili del fuoco, corredata da idonea documentazione tecnica, senza oneri a carico dell'interessato.

Con lettera-circolare prot. n. P1517/4113 sott. 87 del 26-11-2002 è stato inoltre chiarito che la sostituzione di carburanti di categoria A con analoghi quantitativi di categoria C non costituisce modifica sostanziale.

⁴ Ai fini dell'assoggettabilità degli impianti fissi di distribuzione carburanti, gli stessi sono ascrivibili alle categorie B o C del D.P.R. n. 151/2011 in relazione alle caratteristiche dei carburanti liquidi classificati come indicato nel Titolo II del D.M. 31-07-1934 (Nota DCPREV prot. n. 8820 del 20-06-2013).

⁵ In base alla legge 11/8/2014 n. 116, di conversione con modificazioni, del D.L. 24/6/2014, n. 91 (art. 1 bis), entrata in vigore il 21/08/2014, gli **imprenditori agricoli** che utilizzano depositi di **prodotti petroliferi** e di **olio di oliva** (aggiunto dalla legge 28 luglio 2016, n. 154) di capienza fino a 6 m³, anche muniti di erogatore, non sono tenuti agli adempimenti previsti dal D.P.R. n. 151/2011.

Circolare 10 febbraio 1969, n. 10 Distributori stradali di carburanti

Gli impianti di distribuzione di carburanti sono disciplinati dalle norme di cui al [decreto ministeriale 31 luglio 1934](#), che riguardano la installazione dei serbatoi (capacità, profondità d'interramento, distanze, cassa di contenimento, ecc.), le «colonnine» distributrici e l'esercizio degli impianti medesimi. In relazione però allo sviluppo sempre maggiore degli impianti di distribuzione di carburanti sono state via prospettate nuove esigenze funzionali, scaturite dall'esercizio degli stessi, alla soluzione delle quali si è provveduto con apposite disposizioni integrative di quelle previste nel Decreto Ministeriale innanzi citato, emanate con le Circolari Ministeriali che di seguito si indicano:

- *Circolare n. 70 dell'11 giugno 1951: «Norme suppletive per la vendita di carburanti in aree pubbliche».*
- *Circolare n. 60 del 23 aprile 1954: «Rifornimento, a mezzo di autocisterne, di distributori stradali di carburanti, esistenti lungo le vie di comunicazione, fuori degli agglomerati urbani».*
- *Circolare n. 59 del 12 giugno 1957: «Impianti di distributori di benzina, depositi di carburanti e stazioni di servizio nei pressi delle carceri».*
- *Circolare n. 26 del 13 aprile 1960: «Attraversamenti con linee telegrafiche di aree sulle quali sorgono depositi o distributori stradali di benzina».*
- *Circolare n. 68 del 24 maggio 1963: «Distributori di carburanti. Serbatoi collegati a più colonnine e colonnine collegate a più serbatoi».*
- *Circolare n. 50 del 4 maggio 1964: «Vendita petrolio agevolato per uso riscaldamento domestico in lattine presso le stazioni per la distribuzione dei carburanti».*
- *Circolare n. 23 del 13 marzo 1965: «Distributori automatici di carburanti con funzionamento a gettoni».*
- *Circolare n. 68 del 10 giugno 1967: «Distributori di carburanti sottostanti ad elettrodotti».*
- *Circolare n. 55 del 27 agosto 1968: «Distributori stradali di carburanti Potenzialità dei serbatoi».*

Ciò premesso, per uniformare le disposizioni emanate in tempi successivi a seguito di particolari e frammentarie richieste per tener conto del maggior grado di sicurezza raggiunto dalle apparecchiature di distribuzione, documentato anche dall'esperienza acquisita nell'esercizio di tali impianti, si è manifestata l'opportunità di richiamare nella presente tutte le sopraccitate circolari con gli opportuni chiarimenti ed aggiornamenti.

1) Mezzi di distribuzione consentiti o vietati.

1.1 Per la vendita in aree pubbliche, nelle stazioni di rifornimento e nelle stazioni di servizio, di carburanti di categoria A, B e C, si debbono usare esclusivamente mezzi costituiti da **colonne di distribuzione fissate al suolo**, con **serbatoi interrati** per il contenimento del carburante.

In particolare **si consentono**:^{6,7}

⁶ In merito all'**attività di rivendita in bombole di G.P.L.** presso impianti stradali di distribuzione carburanti, fermo restando le competenze degli enti preposti all'autorizzazione amministrativa dell'attività, si ritiene che la possibilità di ubicare depositi e rivendite di GPL in bombole con quantitativi complessivi fino a 500 kg prevista dalle lettere circolari n. P522/4113 sott. 87 del 20-04-2007 e n. 7588/4106 del 06-05-2010, possa essere ammessa anche per gli impianti di distribuzione di soli carburanti liquidi nel rispetto delle misure di sicurezza, inclusi gli obblighi connessi con l'esercizio, previste dalle vigenti normative di prevenzione incendi per le diverse attività pericolose presenti (Nota DCPREV prot. n. 7995 del 06-07-2013).

⁷ La lettera circolare P522/4113 sott. 87 del 20-04-2007 ha precisato, tra l'altro, che nell'ambito di impianti di distribuzione ove è prevista l'erogazione di carburanti sia liquidi che gassosi (cd. impianti misti) potevano essere ubicati depositi e rivendite di GPL in bombole, con quantitativi complessivi fino a 500 kg, purché le misure di sicurezza tecniche fossero conformi a quelle previste per le diverse attività pericolose. Sempre la stessa circolare ha precisato che doveva procedersi al rilascio di un unico certificato di prevenzione incendi, con validità pari a sei anni, poiché l'insieme delle suddette attività si configurava come un complesso commerciale unitario costituito da uno o più apparecchi di erogazione di carburanti per uso autotrazione con le relative attrezzature ed accessori. In particolare, **per i depositi in cui si**

- a. distributori ordinari, fissi a colonna, con serbatoi interrati, dei tipi già contemplati dalle norme vigenti (D.M. 31 luglio 1934 e 12 maggio 1937);
- b. distributori-miscelatori fissi a colonna, con serbatoio interrato per la benzina e serbatoio fuori terra per l'olio, incorporato nella colonna, di tipo finora non contemplato e di cui al successivo punto 6.1 eseguenti;
si tollerano, con carattere di impiego occasionale o contingente e con le speciali limitazioni di cui al successivo punto 3.1 e seguenti;
- c. distributori ordinari mobili, con serbatoio fuori terra stabilmente fissato ad un carrello, di tipo già contemplato;
- d. distributori ordinari mobili, a portafusti, di tipo già contemplato;
- e. distributori-miscelatori mobili con serbatoi, per l'olio e per la benzina, fuori terra, stabilmente fissati ad un carrello, di tipo finora non contemplato e di cui al successivo punto 7.1 e seguenti;

si vietano:

- f. recipienti mobili di vetro o di metallo di qualsiasi tipo e capacità, compresi quelli considerati agli artt. 83 e 85 delle norme vigenti;
- g. recipienti speciali, compresi quelli considerati all'art. 84 delle Norme.

1.2 Per la vendita di olii e grassi lubrificanti presso le stazioni di servizio, si consente l'impiego dei distributori mobili, di recipienti mobili di metallo ed anche di bottiglie di vetro, purché, queste siano di capacità non superiore a 1 litro e risultino chiuse, nella confezione originale della ditta fabbricante o venditrice.⁸

Tale impiego, limitato a piccole quantità (25 kg.) può anche essere autorizzato presso i distributori fissi isolati, non facenti parte di stazioni, a domanda del titolare della licenza: in tal caso si consente l'uso di recipienti mobili di metallo e anche di bottiglie di vetro, con le prescrizioni di cui sopra, ma non dei distributori mobili.

Recipienti e materiali debbono essere disposti su appositi sostegni e in modo da non recare intralcio o pericolo alla distribuzione del carburante.

Quando il distributore non è in servizio, recipienti e materiali debbono essere asportati e ricoverati in locale idoneo.

2) Prescrizioni aggiuntive per l'installazione e l'esercizio di distributori fissi (ordinari e miscelatori).

2.1 Per l'installazione e l'esercizio dei distributori - miscelatori fissi, si applicano le stesse prescrizioni e le stesse modalità di autorizzazione volute per i distributori fissi ordinari.

2.2 Presso ogni distributore fisso ordinario di benzina può essere autorizzata la installazione di una colonna miscelatrice fissa, ausiliaria, collegata allo stesso serbatoio interrato della benzina del distributore esistente.

La colonna deve essere disposta a non meno di 1 m. dalla colonna ordinaria e deve essere collegata al serbatoio comune mediante un tubo di aspirazione indipendente.

Per i sistemi di sicurezza e di carico, come per il tubo di equilibrio e di sfogo dei vapori del serbatoio, valgono i dispositivi già esistenti del distributore ordinario.

2.3 I serbatoi interrati per i carburanti di cat. A e B dei distributori fissi debbono essere muniti di sistema di sicurezza di 1° grado a saturazione, di sistema di caricamento a ciclo chiuso e di

detengono fino a 500 kg di prodotto, che possono appartenere alla III categoria (fino a 300 kg) o alla II categoria (da 300 kg e fino a 1000 kg), **non è prevista recinzione**, così come previsto dall'art. 33 della Circolare n. 74 del 20/09/1956. Recinzione di protezione che non è prevista neanche nelle discipline di prevenzione incendi delle diverse attività di distribuzione di carburanti, fatta eccezione per ben individuati elementi pericolosi degli impianti di GPL e di metano per autotrazione. Resta inteso che le rivendite di GPL devono essere rispondenti a quanto riportato nella parte terza della Circolare n. 74 del 20/09/1956 (Lettera circolare prot. n. 7588/4106 del 06-05-2010).

⁸ Sulla **detenzione di olii lubrificanti** presso gli impianti distributori di carburanti si vedano le [circolari](#) emanate al riguardo e in particolare la [lettera circolare n. 22733/4112 del 25-10-1980](#).

tubazione di equilibrio della pressione e di sfogo dei vapori; quelli per carburanti di cat. C, di sistema di sicurezza di 2° grado, con semplice tubo di equilibrio.

Per la tubazione di equilibrio e di sfogo si consente:

- a. che il tubo di allacciamento a detta tubazione sia disposto nella colonna come già prescritto all'art. 70, lettere f) e b) delle norme vigenti;
- b. oppure, che detto tubo sia collocato all'interno della colonna, anche se questa abbia un'altezza inferiore a m. 2,40. La bocca libera del tubo deve essere munita di un dispositivo tagliafiamma a nido d'ape o a tubi capillari o ghiaia, corredato all'interno e all'esterno di fitte reticelle metalliche; inoltre, deve essere disposta nel punto interno più alto della colonna, il cui fasciame esterno non deve presentare, in corrispondenza di essa, aperture o fori, il dispositivo deve risultare accessibile, aprendo la colonna, per la sua regolare ispezione e il suo eventuale ricambio;
- c. oppure, che detto tubo sia collocato fuori della colonna, convenientemente sostenuto e protetto (ad es. in un palo di illuminazione o simili), ~~ad una distanza da essa non superiore a 1 m;~~⁹ la bocca del tubo deve essere munita di un dispositivo tagliafiamma formato da più reticelle metalliche e disposta, ad una altezza da terra, non inferiore a m. 2,40, in posizione tale che sia sempre possibile l'ispezione e l'eventuale ricambio delle reticelle.

In ogni caso il tubo o la tubazione stessa devono essere muniti, in un punto facilmente accessibile, di una valvola di intercettazione per la realizzazione effettiva del circuito chiuso di caricamento: al meglio, questa valvola può essere abbinata a quella di intercettazione della presa diaria satura del serbatoio collocata nel pozzetto di carico, in modo che con una sola manovra si possa aprire la presa e chiudere il tubo e viceversa.

Per i serbatoi di carburanti di cat. C, il dispositivo tagliafiamma del tubo di equilibrio, che può essere disposto in tutti e tre i modi indicati, può essere sempre costituito da semplici reticelle tagliafiamma.

Per i distributori eccezionalmente installati in locale chiuso, l'estremità del tubo deve essere portata all'aperto, fuori dalla colonna e dal locale, munita del voluto dispositivo tagliafiamma ad una altezza da terra di almeno m. 2,40.

2.4 Presso i distributori fissi isolati, non facenti parte di stazioni, può anche essere autorizzata l'installazione di pompe per il gonfiamento dei pneumatici.

Se l'installazione è mobile, all'aperto, il motore della pompa deve essere di tipo chiuso antideflagrante e collegato ad una presa di corrente, disposta sulla colonna mediante cavo gommato, armato con la copertura metallica collegabile e collegata elettricamente a terra; l'interruttore, di tipo stagno, deve trovarsi sul corpo del gruppo pompa-motore.

Se l'installazione è fissa ed il gruppo pompa-motore è collocato in un pozzetto, questo deve essere in mattoni con le pareti rese impermeabili con malta cementizia: il pozzetto deve trovarsi a non meno di 1 m. dal pozzetto di carico del più vicino serbatoio e dai serbatoi stessi ed essere munito di chiusino metallico.

Il motore deve essere di tipo chiuso antideflagrante con interruttore stagno e comando a distanza: le condutture elettriche debbono essere chiuse in tubi metallici raccordati a vite e premi treccia in modo da risultare stagni: tutte le parti metalliche debbono essere collegate elettricamente ad una buona terra.

2.5 Tutte le autorizzazioni supplementari, di cui ai precedenti punti 1.2, 2.2, 2.3, b) e c), possono essere concesse, sempre che l'ubicazione dei distributori lo consenta e debbono essere annotate sulla autorizzazione principale.

2.6 Il vano dei pozzetti di carico dei serbatoi interrati e dei pozzetti delle pompe non deve mai essere adoperato come luogo di custodia dei recipienti o di altri mezzi e materiali consentiti per l'esercizio dei distributori.

⁹ Periodo soppresso dalla circolare n. 54 del 8 luglio 1970 «Distributori stradali di carburanti», successivamente ripetuto con lettera-circolare n. 4555/4113 del 23 febbraio 1979 «Distributori carburanti stradali - Posizionamento del tubo di equilibrio dei serbatoi - Chiarimenti».

3) Distributori mobili (ordinarie miscelatori)

3.1 L'impiego in aree pubbliche dei distributori mobili deve essere autorizzato come per i distributori fissi: circa la loro installazione e il loro esercizio, oltre alle disposizioni di cui all'apposita voce dell'art. 82 delle Norme vigenti, si osserveranno quelle appresso indicate.

3.2 Si considerano mobili tutti quei distributori, ordinari o miscelatori, che possiedono, per il contenimento dei carburanti di categorie A, B e C, serbatoi fuori terra; a tal fine questi distributori debbono essere muniti di carrello.

3.3 È vietato l'impiego dei distributori mobili, per la vendita di carburanti di cat. A, B e C in aree pubbliche, nelle stazioni di rifornimento e di servizio ubicate nell'interno dei centri abitati.

Come centro abitato si intende un agglomerato di case di abitazione con più di 500 abitanti.

Alla periferia dei centri abitati può essere consentito, con carattere provvisorio o contingente, l'impiego dei distributori mobili con serbatoi stabilmente fissati al carrello.

In località isolate rurali può essere consentito anche l'impiego dei distributori mobili ordinari a portafusti.

3.4 L'autorizzazione per installare un distributore mobile può essere concessa soltanto quando sia dimostrata dal richiedente l'opportunità e la necessità della installazione.

Motivi utili alla giustificazione di cui sopra, possono essere:

- a. l'importanza del punto prescelto, in rapporto al traffico di automezzi;
- b. la difficoltà di un rifornimento regolare di un distributore fisso;
- c. l'opportunità di un esame, da parte del richiedente, della convenienza commerciale della installazione di un distributore fisso.

3.5 L'impianto di un distributore mobile può essere autorizzato soltanto se il luogo prescelto dal richiedente si trovi a non meno di 3 m. dal più vicino fabbricato e a non più di 50 m. da un locale idoneo al ricovero notturno del distributore.

Il luogo della installazione deve essere delimitato sul terreno da una piazzola, dove il distributore, durante le ore di servizio, deve essere ancorato.

Per la scelta del luogo si deve tener conto della eventuale pendenza del terreno, della presenza di canaletti di scolo dell'acqua piovana, di chiusini di fogne, di aperture a fior di terra di locali terreni o cantinati e di locali pericolosi.

In ogni caso, le indicazioni relative al luogo di installazione e al locale per il ricovero notturno devono essere precisate nella autorizzazione: il luogo e il locale prescelti non possono essere cambiati senza nuova autorizzazione.

3.6 Entro 200 m. dal punto dove è installato un distributore mobile non possono essere concesse autorizzazioni per altri distributori mobili.

4) Prescrizioni aggiuntive circa le caratteristiche strutturali dei distributori ordinari, fissi e mobili, di tipo già contemplato dalle norme. Distributori fissi.

4.1 Le colonne di distribuzione debbono sempre essere corredate dal fabbricante, del tubo di allacciamento alla tubazione di equilibrio e di sfogo, disposto o da disporsi come prescritto al precedente punto 2.3.

L'approvazione di una colonna di distribuzione non può aver luogo se essa non risulti corredata dell'uno o dell'altro dispositivo prescritto.

5) Distributori mobili: a portafusti o a serbatoio stabilmente fissato al carrello.

5.1 I distributori mobili debbono essere corredate di un complesso di misura di erogazione volumetrico con contatore totalizzatore, pompa a mano a tubo flessibile e di erogazione con bocchello.

Il complesso deve essere racchiuso in una custodia metallica esterna di protezione, munita di sportelli, che può anche formare un tutto col fasciame di protezione del serbatoio, nei tipi a serbatoio fissato stabilmente al carrello.

Si ammettono pure custodie, senza sportelli, completamente chiuse: in tal caso, esse devono essere munite di aperture di ventilazione a persiane rivolte in basso.

Il complesso non deve essere sostenuto dal tubo di aspirazione del carburante collegato al fusto o al serbatoio, ma da appositi sostegni direttamente fissati al fasciame o alla base del carrello.

5.2 Il carrello deve possedere una base di peso e dimensioni tali da assicurare la stabilità del distributore in moto e da fermo: deve avere quattro ruote con freno per le discese, e un sistema di blocco e stabilità per la distribuzione e un dispositivo di ancoraggio al suolo.

L'altezza totale del distributore, le dimensioni e la collocazione delle sue singole parti costruttive debbono in ogni caso soddisfare gli anzidetti requisiti di stabilità.

5.3 Nei distributori a porta fusti, il fusto può avere una capacità fino a 300 litri.

Il fusto deve essere fissato al carrello con l'asse orizzontale e solidamente trattenuto da fasce metalliche e tiranti.

Deve essere munito di tappo corredato di tubo pescatore con doppia reticella metallica tagliafiamma (una esterna e una interna) e di doppia valvola, di sfogo e di ingresso per l'aria; protetta all'interno e all'esterno da reticelle tagliafiamma.

La giunzione del complesso al tubo può essere fatta anche congiunti flessibili, in materiale resistente ai carburanti.

5.4 Nei distributori con serbatoio stabilmente fissato al carrello, il serbatoio può avere una capacità geometrica massima di 250 litri, con una capacità utile di 200 l. e cioè 8/10 della capacità geometrica.

Deve essere costituito con lamiere di acciaio saldate, dello spessore minimo di 2 mm. per le pareti laterali e 2,5-3,0 mm. per quelle di base, e risultare stagno ad una pressione non inferiore a 3 kg/cmq. Deve essere rivestito all'esterno con vernice antiruggine e di uno strato di materiale coibente ininflammabile, dello spessore di almeno 1 cm., convenientemente protetto da un fasciame esterno.

Deve risultare solidamente fissato al fasciame esterno e alla base del carrello.

Può avere forme parallelepipedica o cilindrica, ad asse verticale: preferibilmente l'altezza non dovrà superare di molto il diametro o la lunghezza del lato minore della base.

Deve essere munito di tubo pescatore con doppia reticella tagliafiamma; di sistema di carico a circuito chiuso; di tubo di equilibrio corredato di valvola di sfogo dei vapori (tappo saturatore).

La bocca libera del tubo può essere disposta ad altezza inferiore a m. 2,40 e deve essere munita di dispositivo tagliafiamma, formato da più reticelle metalliche.

Preferibilmente le bocche di carico, di presa del circuito chiuso e del tubo di equilibrio dovranno essere collocate nell'interno del fasciame di protezione.

La bocca di carico deve essere munita di tappo a vite e di un dispositivo a galleggiante che intercetti l'immissione del carburante nel serbatoio quando si è raggiunto il volume di carico consentito (8/10 del volume geometrico).

La giunzione del serbatoio al complesso di misura e di erogazione deve essere fatta con giunti metallici rigidi.

Per tutte le altre parti comuni o simili a quelle dei distributori fissi e non sopra specificate, valgono le prescrizioni usuali per tali distributori.

6) Prescrizioni di massima circa le caratteristiche strutturali dei distributori-miscelatori, fissi e mobili, di tipo finora non contemplato. Distributori-miscelatori fissi.

6.1 Un distributore di questo tipo non differisce, essenzialmente, da un distributore fisso ordinario del tipo semiautomatico, per essere corredato di un piccolo serbatoio metallico per l'olio lubrificante, incorporato nella colonna di distribuzione (di solito, è posto in alto, nel cappello della colonna) e per alcune particolarità del complesso di misura e di erogazione.

Questo complesso, oltre gli usuali organi e dispositivi dei distributori semiautomatici (vasi di vetro misuratori, contatore totalizzatore, pompa a mano per il carburante, tubo flessibile di erogazione con bocchello), possiede, di norma, una piccola pompa a pistone, a corsa regolabile,

o altro dispositivo volumetrico di misura e di predeterminazione della percentuale di olio destinato a formare la miscela.

Il complesso consente il prelievo di quantità preordinate di benzina e di olio dai rispettivi serbatoi, la loro miscela e l'efflusso della miscela ottenuta dal tubo di erogazione, può servire sia alla distribuzione di sola benzina, sia alla distribuzione di miscele olio-benzina.

Nei distributori-miscelatori fissi, il serbatoio per la benzina è interrato.

6.2 Circa la struttura generale dei distributori-miscelatori fissi valgono, per quanto applicabili, le prescrizioni volute per i distributori fissi ordinari.

Il serbatoio per l'olio, collocato nel cappello della colonna di distribuzione, deve avere una capacità non superiore a 24 litri: utile non superiore a 20 litri.

Deve essere costruito con lamiera di acciaio, di spessore non inferiore a 1,8 mm. e deve essere munito di una bocca di carico con tappo avite corredata di doppia valvola, di sfogo e di entrata per l'aria, protetta da reticella tagliafiamma.

Il serbatoio deve essere collegato al complesso di misura con giunti metallici rigidi.

In aggiunta al serbatoio normale per l'olio sopra indicato, può essere ammesso un serbatoio sussidiario collocato nella base della colonna: l'olio viene spinto nel serbatoio sovrastante o direttamente nel complesso di misura con una piccola pompa a mano opportunamente disposta nell'interno della colonna.

La capacità geometrica di questo serbatoio sussidiario per l'olio non deve superare i 120 litri: deve essere costruito in lamiera di acciaio di 2 mm. di spessore e munito di bocca di carico con doppia valvola, di sfogo e di entrata per l'aria, protetta da reticella tagliafiamma.

Non sono ammessi nell'interno della colonna, serbatoi sussidiari per la benzina e per miscele olio-benzina.

7) Distributori-miscelatori mobili.

7.1 Un distributore di questo tipo differisce essenzialmente da un distributore mobile ordinario del tipo a serbatoio fissato stabilmente al carrello, per essere corredata di un piccolo serbatoio per l'olio lubrificante, disposto di solito al di sopra del complesso di misura e di erogazione, e per la struttura di questo complesso, che è simile a quella dei distributori-miscelatori fissi.

7.2 Circa la struttura dei distributori-miscelatori mobili, valgono le stesse prescrizioni date per i distributori mobili con serbatoio fissato al carrello.

Il serbatoio per l'olio e il complesso di misura debbono essere raccolti in un unico fasciame esterno di protezione, che può fare un tutto unico col fasciame di protezione del sottostante serbatoio per la benzina.

Per il serbatoio per l'olio, valgono le stesse prescrizioni date per l'analogo serbatoio dei distributori-miscelatori fissi: la capacità geometrica può essere portata a 28 litri; quella utile a 25 litri.

Non sono ammessi, nell'interno del fasciame di protezione, più di un serbatoio per la benzina e un serbatoio per l'olio: il serbatoio per la benzina deve essere collocato sempre in basso e solidamente fissato al fasciame e alla base del carrello.

Più che nel caso dei distributori mobili ordinari, particolare attenzione deve essere rivolta alle dimensioni ed alla collocazione delle altre parti costruttive, al fine di assicurare al massimo la stabilità del distributore, in moto e da fermo, specie quando il serbatoio della benzina è vuoto e quello dell'olio è pieno.

7.3 La struttura dei distributori-miscelatori fissi e mobili non è strettamente legata alla loro generica descrizione fattane ai precedenti punti 6.1 e 7.1.

Essi debbono, tuttavia, soddisfare alle prescrizioni di massima impartite ed in ogni caso corrispondere a tipi preventivamente approvati dal Ministero dell'Interno, come già prescritto per i distributori ordinari fissi e mobili.

8) Impianti di distributori di benzina, depositi carburanti e stazioni di servizio nei pressi delle carceri.

8.1 Gli impianti di distribuzione carburanti debbono distare un centinaio di metri dal perimetro di fabbricati carcerari e dei terreni annessi. Tale criterio, in attesa di norme legislative al riguardo, va tenuto presente nella concessione di nuovi impianti e nell'eventuale rinnovo delle autorizzazioni già rilasciate.¹⁰

9) Attraversamenti con linee telegrafiche e linee per il trasporto di energia elettrica delle aree destinate agli impianti di distribuzione carburanti.

9.1 È consentito l'attraversamento con linee telegrafiche delle aree destinate agli impianti di distribuzione carburanti.

9.2 L'attraversamento di tali aree con linee di trasporto di energia elettrica può essere consentito a condizione che i punti di rifornimento (colonnine distributrici) ed i punti di travaso (pozzetto dei serbatoi interrati) **non risultino sottostanti a linee elettriche ad alta tensione e distinto** dalla proiezione orizzontale di queste **non meno di m. 6**.¹¹

Le distanze vanno misurate orizzontalmente dalla proiezione verticale a terra del conduttore più vicino ai bordi rispettivamente delle colonnine e dei chiusini dei pozzetti dei serbatoi interrati.

10) Serbatoi collegati a più colonnine e colonnine collegate a più serbatoi.

10.1 Le limitazioni a suo tempo imposte nei riguardi degli allacciamenti di più colonnine ad unico serbatoio e di più serbatoi ad unica colonnina, vengono abolite in considerazione anche delle esperienze finora acquisite sulla funzionalità degli impianti di distribuzione e del maggior grado di sicurezza raggiunto nella costruzione delle apparecchiature.

10.2¹² Le colonnine per le benzine, esistenti nell'ambito della stazione di rifornimento, possono essere sistemate in gruppi su apposite isole.

Le isole debbono essere disposte razionalmente in modo da consentire le soste per il rifornimento ed il facile movimento degli automezzi.

*Le colonnine predette debbono distare non meno di **9 m**¹³ da aree destinate specificamente a **parcheggio**, da **motels**, da **posti di ristoro (ristoranti, bar, snack bar, tavole calde)**, con superficie superiore a **150 mq**, da **locali vendita di merci varie** con superficie superiore a **200 mq**.¹⁴*

¹⁰ Considerato che la limitazione prevista dal punto 8 della circolare 10 febbraio 1969, n. 10 appare di tipo valutativo più che prescrittivo, per il caso di specie **si può adottare**, in analogia, la **distanza stabilita dalle vigenti disposizioni** di prevenzione incendi **che regolamentano i distributori di g.p.l. o gas naturale** per autotrazione (Nota prot. n. P848/4113 sott. 149 del 26-07-2002).

¹¹ Le aree destinate agli impianti di che trattasi possono essere attraversate dalle **linee di trasporto di energia elettrica a bassa tensione** che, a norma del D.P.R. n. 547 del 27 aprile 1955, sono le linee elettriche a corrente alternata di tensione inferiore a 400 volt e quelle a corrente continua di tensione inferiore a 600 volt (Lettera circolare prot. n. 29657/4113 del 12-12-1974).

¹² Punto 10.2 così modificato dalla **circolare n. 17 MI.SA. (88) 10 del 11 ottobre 1988**.

¹³ Le distanze di sicurezza previste dalla circolare n. 10/69 sono applicabili alle stazioni di rifornimento in sede propria, cioè impianti che insistono su un'area privata ad essi esclusivamente destinata. Sono quindi escluse le stazioni di rifornimento non ubicate in sede propria bensì su aree pubbliche. Ciò premesso, se il distributore stradale di carburanti è ubicato in sede propria, si è del parere che la **distanza di sicurezza di 9 m** deve essere riferita all'edificio adibito a bar **escludendo** pertanto eventuali strutture provvisorie all'aperto quali **tettoie**, tendoni, ecc. (Nota prot. n. P1795/4113 sott. 149 del 21-10-1997).

¹⁴ Si è ritenuto che possa essere applicata la Circolare n. 17 dell'11 ottobre 1988, anche in casi di modesto esubero di superficie eccedente i prescritti 200 m², tra l'altro utilizzati quale deposito scorta merci. In risposta a un quesito relativo a un locale composto da un ambiente a livello del piano stradale di circa 192 destinato a superficie commerciale e da un soppalco di circa 37 m² destinato a deposito senza soluzione di continuità col primo (Nota prot. n. P76/4113 sott. 149 del 29-01-2002).

Ove i posti di ristoro ed i locali vendita risultino contigui su una o più pareti, o sottostanti o sovrastanti tra loro ma non direttamente comunicanti, ovvero risultino non contigui e separati tra loro da semplici passaggi coperti, le rispettive superfici non vanno cumulate.

11) Vendita di petrolio agevolato per uso riscaldamento domestico in lattine presso le stazioni di distribuzione dei carburanti.¹⁵

11.1 È consentita la vendita di petrolio agevolato presso le stazioni per la distribuzione dei carburanti senza apportare alcuna modifica alle concessioni e autorizzazioni rilasciate per l'esercizio delle stazioni stesse essendo sufficiente l'osservanza, da parte degli interessati, delle norme concernenti la disciplina del commercio di vendita al pubblico nonché, di quelle fiscali e di sicurezza.

Condizioni di sicurezza:

- a. idoneità delle stazioni di distribuzione carburanti in relazione alla loro posizione e piazzale antistante;
- b. idoneità del locale che verrà adibito a deposito di petrolio per complessivi massimi di kg. 500, costituito da n. 100 lattine originali sigillate della capacità di kg. 5, oppure n. 25 lattine sigillate da kg. 20 o da quantità miste e divieto di accatastamento del prodotto su suolo pubblico all'aperto;
- c. deve intendersi esclusa ogni operazione di travaso e, possibilmente, le lattine vuote dovranno essere tenute in locale diverso da quello del deposito.

12) Distributori automatici di carburante con funzionamento a gettoni.

12.1¹⁶ *Le autorizzazioni all'installazione dei predetti impianti (di distribuzione automatica di carburanti del tipo «self-service») possono essere concesse in via definitiva per apparecchi di «tipo approvato» da installarsi in luoghi sorvegliati da personale addetto, ma con possibilità di funzionamento anche nelle ore di assenza del personale medesimo.*

13) Potenzialità complessiva degli impianti di distribuzione stradale di carburanti.

13.1 Da alcuni Comandi Provinciali dei Vigili del Fuoco è stato formulato il quesito se debba essere posto un limite, e quale, al numero e alla capacità complessiva dei serbatoi interrati degli impianti di distribuzione automatica di carburanti.

Poiché, le norme di cui al decreto ministeriale 31 luglio 1934 non pongono limitazione alcuna al numero e alla capacità complessiva dei serbatoi interrati appartenenti ad una stessa stazione di servizio, questo Ministero è dell'avviso che nel sistema normativo vigente sia consentita la concessione del nulla osta di competenza agli impianti di distribuzione stradale di carburanti di qualsiasi capacità complessiva.

¹⁵ Sulla **detenzione di olii lubrificanti** presso gli impianti distributori di carburanti si vedano le [circolari](#) emanate al riguardo e in particolare la [lettera circolare n. 22733/4112 del 25-10-1980](#).

¹⁶ Punto 12.1 così modificato dalla Circolare n. 68 del 23-09-1970.

Circolari sulla detenzione di oli lubrificanti presso impianti distributori di carburanti

Circolare n. 16 del 19-02-1974

Distributori automatici di carburanti. Detenzione olio lubrificante e petrolio lampante adulterato ad uso riscaldamento in confezione. Quantitativi massimi ammessi dalla legge.

In relazione ad un quesito posto dalla Prefettura ..., inteso a conoscere quali quantitativi di olio lubrificante e petrolio lampante adulterato ad uso riscaldamento si possono detenere, in base alle vigenti norme, presso gli impianti di distribuzione carburanti, questo Ministero, d'intesa con il Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato e sentito anche il parere della Commissione consultiva per le sostanze esplosive ed infiammabili, ha al riguardo stabilito quanto segue:

- 1) Presso le stazioni di rifornimento di carburanti **in sede proprie**, cioè **fuori della sede stradale**, in rapporto alla loro ubicazione, all'ampiezza del piazzale antistante, alle caratteristiche dimensionali del locale da destinare a deposito, potrà essere concesso il deposito per la vendita di **oli lubrificanti** fino a 2 mc¹⁷ in **lattine originali** di capacità netta non oltre 5 litri.¹⁸
- 2) L'idoneità del locale da destinare al deposito del prodotto in questione dovrà essere accertata dal locale Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco.
- 3) L'istruttoria per il rilascio delle autorizzazioni può essere limitata all'acquisizione dei pareri del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco e dell'Ufficio Tecnico delle Imposte di Fabbricazione competenti per territorio.

Circolare n. 54 del 03-09-1974

Distribuzione di carburanti - Detenzione olii lubrificanti e petrolio lampante adulterato ad uso riscaldamento in confezione - Quantitativi massimi ammessi dalla legge e capacità singola dei contenitori.

Questo Ministero, su richiesta motivata dell'Unione Petrolifera Italiana, ha riesaminato le condizioni per la detenzione di olii lubrificanti presso gli impianti di distribuzione carburanti, stabilite con Circolare Ministeriale n. 16 del 19 febbraio 1974.

Al riguardo, sentito il parere della Commissione Consultiva per le sostanze esplosive ed infiammabili, questo Ministero ha ritenuto di modificare tali condizioni portando la limitazione della capacità delle lattine di olii lubrificanti in deposito per la vendita presso i distributori stradali carburanti in sede propria da litri 5 **a litri 50** (cinquanta) netti, con la raccomandazione che tutte le operazioni normalmente eseguite presso detti distributori e che coinvolgano movimento di olio lubrificante, siano eseguite con il dovuto rispetto delle disposizioni ecologiche che vietano la dispersione, in ogni luogo, di residui di olii minerali non biologicamente degradabili.

Lettera circolare n° 22732/4113 del 10-11-1976

Detenzione olii lubrificanti presso impianti distributori di carburanti ubicati su autostrade.

È stata presentata a questo Ministero istanza intesa ad ottenere l'autorizzazione ad aumentare la capacità di deposito, limitatamente alle **stazioni di servizio autostradali**, di olii lubrificanti da 2 a 15 mc.

Al riguardo, d'intesa con il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e sentito il parere della Commissione consultiva per le sostanze esplosive ed infiammabili, questo Ministero, considerata l'ampiezza delle aree circostanti agli impianti e le esigenze della distribuzione, ritiene

¹⁷ Vedi successive modifiche, tra cui la **lettera circolare n. 22733/4112 del 25-10-1980** e seguenti.

¹⁸ Quantitativo incrementato da 5 a 50 litri dalla **Circolare n. 54 del 3 settembre 1974**, con la raccomandazione che tutte le operazioni normalmente eseguite presso detti distributori e che coinvolgano movimento di olio carburante, siano eseguite con il dovuto rispetto delle disposizioni ecologiche che vietano la dispersione, in ogni luogo, di residui di oli minerali non biologicamente degradabili.

che l'istanza predetta possa essere accolta, elevando l'attuale limite di 2 mc ad un massimo di **15 mc**, alle condizioni stabilite con la lettera-circolare n. 22860/4113 (*circolare n. 54*) del 3 settembre 1974.

Lettera Circolare n. 22733/4112 del 25-10-1980.

Detenzione di olii lubrificanti presso impianti distributori di carburanti.

Questo Ministero, su richiesta motivata dell'Unione Petrolifera, ha riesaminato le condizioni per la detenzione di olii lubrificanti presso gli impianti distributori di carburanti. Al riguardo, sentito anche il parere della Commissione Consultiva per le sostanze esplosive ed infiammabili, questo Ministero, a parziale modifica di quanto stabilito con la **Circolare n. 54 del 3 settembre 1974**, ritiene che:

- 1) Possa essere consentito, per i **normali distributori stradali di carburanti**, autorizzati a detenere fino a **2 mc** di olii lubrificanti, che **la capacità singola** dei contenitori possa essere elevata fino a **200 litri**.
- 2) Nelle **stazioni di servizio** costruite **in sede propria**, fuori dalla sede stradale, ubicate nel rispetto delle distanze di sicurezza in conformità alle norme e delle disposizioni vigenti, possa essere consentito, nei magazzini appositamente realizzati, detenere un quantitativo massimo di **oli lubrificanti**, nei contenitori originali, di 8 mc.¹⁹
- 3) Nelle **stazioni di servizio** ubicate **sulle autostrade**, il quantitativo massimo di olii lubrificanti resta fissato in **15 m³**, secondo quanto disposto con **lettera-circolare n. 22732/4113 del 10 novembre 1976**.

Il quantitativo consentito in ogni magazzino, deve essere valutato in relazione alla capacità del magazzino stesso tenendo conto di una razionale distribuzione del locale e della movimentazione dei contenitori stessi.²⁰

Detti magazzini devono essere realizzati in conformità alle norme di sicurezza di cui al Decreto Ministeriale 31 luglio 1934 e la loro idoneità deve essere accertata dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco competente per territorio.²¹

Tutte le operazioni normalmente eseguite presso detti distributori e coinvolgono movimento di olio lubrificante, devono essere eseguite con il dovuto rispetto delle disposizioni ecologiche che vietano la dispersione, in ogni luogo, di residui di olii minerali non biologicamente degradabili.

Lettera Circolare n. 13133/4112 del 26-09-1983.

Immagazzinamento olii lubrificanti presso gli Impianti stradali di distribuzione carburanti.

La Società I.P. ..., ha chiesto che venga consentita, presso gli impianti stradali di distribuzione carburanti, l'utilizzazione di chioschi prefabbricati costruiti in cristallo, metallo e fibrocemento per l'immagazzinamento degli olii lubrificanti.

Quanto sopra in deroga alle disposizioni contenute nell'art. 20 del D.M. 31 luglio 1934 che prevede, al 1° comma, che i fabbricati e i locali per stabilimenti, depositi e magazzini dove si producono, manipolano o conservano olii minerali, loro derivati, miscele carburanti e residui (esclusi gli ambienti adibiti ad ufficio, abitazione e simili), debbono essere costruiti con materiali incombustibili e resistenti al fuoco.

L'E.N.I. ..., inoltre ha posto il quesito se gli **impianti di distribuzione carburanti per l'agricoltura** possano essere assimilati alle stazioni di servizio ubicate sulle autostrade e possano, conseguentemente, tenere in deposito lo stesso quantitativo di **oli lubrificanti di mc 15** e **se** per i magazzini e gli spazi destinati a **depositi di oli lubrificanti possa essere previsto un volume minimo pari ad 1,3 volte il volume del prodotto stoccato**.

¹⁹ Con lettera circolare n. 25340/4112 del 16-11-1983 viene consentito tenere in deposito presso le stazioni di servizio in sede propria poste in fregio alle vie di comunicazione ordinaria, un quantitativo massimo di **15 mc** di olii lubrificanti in confezioni originali, come già previsto per le stazioni di servizio ubicate sulle autostrade.

²⁰ Vedi modifica introdotta dalla lettera circolare n. 13133/4112 del 26-09-1983.

²¹ Vedi modifica introdotta dalla lettera circolare n. 13133/4112 del 26-09-1983.

Questo Ministero, su conforme parere della Commissione Consultiva per le sostanze esplosive ed infiammabili, in merito alla istanza della Società I.P. ritiene che l'istanza stessa possa essere accolta a condizione che nei reparti olii lubrificanti dei chioschi prefabbricati in metallo cristallo, fibrocemento degli impianti stradali di distribuzione carburanti siano depositati, nei limiti di capacità consentita, esclusivamente **contenitori originali sigillati con divieto** assoluto di effettuare **operazioni di travaso**, e sia disponibile all'interno del reparto un estintore idoneo per fuochi di classe B. Nei citati locali è consentita la presenza del quadro elettrico e dell'elettrocompressore a condizione che vengano osservate le disposizioni di cui alla legge 1° marzo 1968, n. 186 e che venga previsto idoneo impianto di messa a terra.

Per quanto concerne la richiesta dell'E.N.I., condividendo il parere del suddetto Consesso, questo Ministero ritiene che **la stessa possa essere accolta**. Pertanto, a parziale modifica di quanto disposto con **lettera circolare n. 22733/4112 del 25 ottobre 1980** - terzultimo e penultimo comma, gli Uffici in indirizzo sono pregati di tenere conto di quanto sopra in occasione dello svolgimento degli adempimenti di rispettiva competenza.

Lettera Circolare n. 25340/4112 del 16-11-1983.

Immagazzinamento olii lubrificanti presso gli Impianti stradali di distribuzione carburanti. - Vie di comunicazione ordinaria.

Ad integrazione di quanto disposto con **lettera-circolare n. 13133/4112 del 26-09-1983** e su conforme avviso della Commissione Consultiva per le sostanze esplosive ed infiammabili, viene **consentito** tenere in **deposito** presso le stazioni di servizio in sede propria poste in fregio alle vie di comunicazione ordinaria, un **quantitativo** massimo di **15 mc di olii lubrificanti** in confezioni originali, **come già previsto** per le stazioni di servizio ubicate **sulle autostrade**.

D.M. 29 novembre 2002

Requisiti tecnici per la costruzione, l'installazione e l'esercizio dei serbatoi interrati destinati allo stoccaggio di carburanti liquidi per autotrazione, presso gli impianti di distribuzione.

(GU n. 293 del 14-12-2002)

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto l'art. 63 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza 18 luglio 1931, n. 773; **Visto** l'art. 23 del regio decreto-legge 2 novembre 1933, n. 1741; **Visto** il proprio decreto 31 luglio 1934 e successive modificazioni, recante norme di sicurezza per la lavorazione, l'immagazzinamento e l'impiego o la vendita di oli minerali e per il trasporto degli stessi; **Vista** la legge 27 marzo 1969, n. 121, in merito all'impiego di contenitori fissi e mobili non metallici per la lavorazione, l'immagazzinamento ed il trasporto degli oli minerali e loro derivati; **Visto** il decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577, recante l'approvazione del regolamento concernente l'espletamento dei servizi di prevenzione e di vigilanza antincendio; **Visto** l'art. 18, comma 1, lettera f), e l'art. 107, comma 1, lettera f) n. 3 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; **Visto** l'art. 14, comma 1, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; **Ritenuto** necessario apportare miglioramenti alla sicurezza degli impianti di distribuzione carburanti liquidi per autotrazione, attraverso l'impiego di serbatoi interrati aventi specifici requisiti tecnici; **Sentito** il comitato centrale tecnico-scientifico per la prevenzione incendi di cui all'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica n. 577/1982; **Sentito** il Ministro delle attività produttive; **Sentito** il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti; **Sentita** la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, nella seduta del 18 aprile 2002; **Espletata** la procedura di informazione, ai sensi della direttiva 98/34/CE che codifica la procedura di cui alla direttiva 83/189/CE;

Decreta:

Art. 1.

Scopo - Campo di applicazione

1. Le disposizioni del presente decreto stabiliscono i requisiti tecnici per la costruzione, l'installazione e l'esercizio dei serbatoi interrati destinati allo stoccaggio di carburanti liquidi per autotrazione presso gli impianti di distribuzione.^{22,23}

Art. 2.

Requisiti di progettazione, costruzione ed installazione dei serbatoi²⁴

1. I serbatoi interrati debbono essere progettati, costruiti ed installati nel rispetto della vigente normativa, in modo da assicurare:

- a) il mantenimento dell'integrità strutturale durante l'esercizio;
- b) il contenimento ed il rilevamento delle perdite;
- c) la possibilità di eseguire i controlli previsti.

2. I serbatoi interrati sono:

- a) a doppia parete e con sistema di monitoraggio in continuo dell'intercapedine.

Le pareti dei serbatoi possono essere entrambe metalliche, con la parete esterna rivestita di materiale anticorrosione; la parete interna metallica e la parete esterna in altro materiale non metallico, purché idoneo a garantire la tenuta dell'intercapedine tra le pareti; entrambe le pareti in materiale non metallico, purché resistenti alle sollecitazioni meccaniche ed alle

²² Per quanto concerne le **caratteristiche delle tubazioni interrate** in impianti distribuzione carburanti si vedano i chiarimenti forniti con la [lettera circolare prot. n. 7203 del 01-07-2009](#).

²³ Si conferma la validità sia del D.M. 29 novembre 2002 sia del D.M. 31 luglio 1934, art. 64. Pertanto, i serbatoi interrati di cui al D.M. 29 novembre 2002, devono essere costruiti in modo da osservare anche la profondità di interramento indicata dal citato art. 64 (Nota prot. n. P771/4113 sott. 149 del 13-10-2005).

²⁴ Per i **serbatoi interrati di nuova installazione**, destinati allo stoccaggio di carburanti liquidi per autotrazione presso gli impianti di distribuzione, si applicano le disposizioni emanate con D.M. 29 novembre 2002. Per i serbatoi preesistenti, restano in vigore le disposizioni di prevenzione incendi precedentemente emanate, con particolare riguardo a quelle di cui al D.M. 31 luglio 1934 e s.m.i. L'intervenuta abrogazione del D.M. dell'Ambiente 24 maggio 1999, n. 246, fa decadere l'obbligo di osservarlo, fermo restando che gli adeguamenti operati in conformità al medesimo non inficiano, ai fini della sicurezza antincendio, la regolarità delle installazioni, purché non in contrasto con la richiamata normativa oggi in vigore (Nota prot. n. P829/4113 sott. 119 del 31-07-2003).

corrosioni; parete interna non metallica ed esterna in metallo, rivestita in materiale anticorrosione;

b) a parete singola metallica od in materiale non metallico all'interno di una cassa di contenimento in calcestruzzo, rivestita internamente con materiale impermeabile e con monitoraggio in continuo delle perdite. La cassa di contenimento può contenere uno o più serbatoi senza setti di separazione tra gli stessi.

3. Le tubazioni interrato di connessione tra serbatoi interrati e con le apparecchiature erogatrici di carburanti, progettate, costruite ed installate nel rispetto di quanto previsto nel comma 1, possono essere di materiale non metallico.

4. Per la prevenzione ed il contenimento delle perdite, i serbatoi devono essere dotati di:

a) un dispositivo di sovrappieno del liquido che eviti la fuoriuscita del prodotto in caso di eccessivo riempimento per errata operazione di carico;

b) una incamiciatura o sistema equivalente per le tubazioni interrato funzionanti in pressione, al fine di garantire il recupero di eventuali perdite.²⁵

5. La capacità massima dei singoli serbatoi interrati è stabilita in 50 m³. I serbatoi possono essere compartimentati e contenere prodotti diversi nei vari compartimenti.

6. Con riferimento al monitoraggio in continuo dell'intercapedine, di cui al precedente comma 2, è ammessa la centralizzazione dei sistemi, purché sia consentito il controllo dei singoli serbatoi.

Nel caso di serbatoio compartimentato, ai sensi del precedente comma 5, è ammesso il controllo dell'intercapedine mediante unico sensore ove questo sia idoneo alla segnalazione di ognuno dei prodotti detenuti.

7. Su ciascun serbatoio deve essere installata, in posizione visibile, apposita targa di identificazione che deve indicare:

a) il nome e l'indirizzo del costruttore;

b) l'anno di costruzione;

c) la capacità, lo spessore ed il materiale del serbatoio;

d) la pressione di progetto del serbatoio e dell'intercapedine.

Art. 3.

Conduzione dei serbatoi interrati²⁶

1. Nella conduzione dei serbatoi interrati sono attuate tutte le procedure di buona gestione che assicurino la prevenzione dei rilasci, dei traboccamenti e degli sversamenti del contenuto.

2. Il conduttore del serbatoio provvede annualmente ad una verifica di funzionalità dei dispositivi che assicurano il contenimento ed il rilevamento delle perdite secondo quanto previsto nel

²⁵ La prescrizione prevista al punto 4, lett. b) del D.M. 29.11.2002 riguarda unicamente le tubazioni interrato funzionanti in pressione (Nota prot. n. P716/4113 sott. 149 del 21-06-2004).

²⁶ In merito alle tecnologie e alle modalità di prova di tenuta idraulica periodica nei serbatoi e nelle tubazioni presenti negli impianti di distribuzione di prodotti petroliferi uso autotrazione (distributori stradali di gasoli e benzine) si rappresenta che, come indicato sulla nota DCPREV prot. n. 14851 del 11-11-2011:

1. per i serbatoi esistenti, privi del sistema di rilevamento in continuo, in analogia al D.M. 29/11/2002 per le nuove installazioni e nello spirito dall'abrogato art. 11 del D.M. 24/5/1999 n. 246, si ritiene auspicabile una verifica di tenuta da effettuarsi ogni anno; si evidenzia che tale previsione attiene alle competenze dell'autorità preposta alla tutela dell'ambiente. Le modalità di prova per tali controlli ed i relativi requisiti richiesti devono essere riferibili a metodi riconosciuti a livello internazionale o nazionale, quali ad esempio, quelli riportati nei Manuali UNICHIM «Prove di tenuta sui serbatoi interrati», nel rispetto delle condizioni di applicabilità ed eventuali limitazioni ivi indicate;

2. i serbatoi interrati, nelle nuove installazioni devono essere progettati e installati in conformità alla regola dell'arte applicabile e assicurare gli obiettivi di sicurezza indicati all'art. 2 comma 1 del D.M. 29/11/2002 ed essere realizzati nelle tipologie costruttive descritte all'art. 2 comma 2. Considerato che le modalità costruttive adottate, in applicazione del D.M. 29/11/2002, per i serbatoi di nuova installazione negli impianti di distribuzione carburanti, assicurano il conseguimento dell'obiettivo di sicurezza che era sotteso dalla prova di tenuta in pressione dei serbatoi prevista dal D.M. 31/7/1934, si ritiene che tale prova possa essere omessa al momento dell'installazione di detti serbatoi e non più ripetuta nel tempo. Resta comunque fermo il rispetto dell'art. 3 del D.M. 29/11/2002;

3. per quanto concerne la certificazione delle apparecchiature adottate per l'esecuzione delle prove, essendo le stesse utilizzate in atmosfera potenzialmente esplosiva, devono essere dotate di marcatura CE e da quant'altro richiesto da D.P.R. n. 126/1998.

successivo art. 4 o in mancanza secondo le indicazioni fornite dal costruttore.

Art. 4.

Norme tecniche di riferimento da applicare ai serbatoi

1. I serbatoi legalmente fabbricati o commercializzati nei Paesi membri dell'Unione europea o da uno dei Paesi contraenti l'accordo SEE, sulla base di norme armonizzate ovvero di norme o regole tecniche nazionali di detti Stati che permettono di garantire un livello di protezione ai fini della sicurezza antincendio equivalente a quello perseguito dalla presente regolamentazione, possono essere commercializzati per essere impiegati nel campo di applicazione disciplinato dal presente decreto.

2. Al fine di dimostrare l'equivalenza del livello di sicurezza previsto dalla norma di riferimento a quello richiesto dalla presente regolamentazione, gli interessati presentano domanda, corredata della documentazione necessaria all'esame redatta in lingua italiana, diretta al Ministero dell'interno - Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, che la esamina tempestivamente e comunica al richiedente l'esito dell'esame, motivando l'eventuale diniego.

Art. 5.

Disposizioni finali

1. Il presente decreto sostituisce il decreto del Ministro dell'interno 17 giugno 1987, n. 280, e modifica il decreto del Ministro dell'interno 31 luglio 1934 ed il decreto ministeriale 1 luglio 1972.

2. Il presente decreto si applica alle nuove installazioni.

3. Sono fatte salve le competenze spettanti alle regioni a statuto speciale e alle province autonome.

Lettera Circolare prot. n. 7203 del 01-07-2009

D.M. 29/11/2002: caratteristiche tubazioni interrate in impianti distribuzione carburanti.

Pervengono frequentemente a questa Area richieste di chiarimenti, da parte delle strutture periferiche dei VV.F., relativamente ai requisiti, alla tipologia costruttiva e alle modalità di installazione delle tubazioni interrate, di connessione tra i serbatoi interrati e le apparecchiature di erogazione di carburante, materia regolamentata dal D.M. 29.11.02.

In modo particolare viene richiesto se tali caratteristiche possano variare, in relazione all'utilizzo della tubazione in «**pressione**» o in «**depressione**», evidenziando che le misure tecniche previste dall'art. 2 c. 4 punto b del D.M. 29.11.02, sembrerebbero prescritte esclusivamente per il caso, di tubazioni interrate funzionanti in pressione.

Per un compiuto esame della tematica prospettata, si osserva preliminarmente che il D.M. 29/11/02 prevede relativamente alle tubazioni interrate di nuova installazione, i seguenti principi e requisiti:

1. Per tutte le tubazioni interrate, siano esse in depressione che in pressione, è richiesto:
 - Art. 2, c. 3: «*Le tubazioni interrate di connessione tra serbatoi interrati e con le apparecchiature erogatrici di carburanti, progettate, costruite ed installate nel rispetto di quanto previsto dal comma 1, possono essere in materiale non metallico.*»
 - Art. 2 c. 1: «*l serbatoi interrati debbono essere progettati, costruiti ed installati nel rispetto della vigente normativa, in modo da assicurare:*
 - a) *Il mantenimento dell'integrità strutturale durante l'esercizio;*
 - b) *Il contenimento ed il rilevamento delle perdite,*
 - c) *La possibilità di seguire i controlli previsti.*»
2. Per le Tubazioni interrate in pressione, oltre ai principi generali riportati sopra, è richiesto
 - Art. 2, c. 4. punto b): «*Una incamiciatura o sistema equivalente, per le tubazioni interrate funzionanti in pressione, al fine di garantire il recupero delle perdite.*»

Dalla lettura combinata dei suddetti commi e tenuto conto delle finalità del suddetto decreto, si ritiene possano dedursi le seguenti considerazioni:

- I requisiti generali di sicurezza riportati all'Art. 2 c. 1 sono chiaramente riferibili a tutti gli elementi dell'installazione, incluse le tubazioni di connessione tra i serbatoi interrati e le apparecchiature di erogazione di carburante, indipendentemente dal materiale utilizzato per la loro costruzione e dalle modalità di funzionamento delle stesse (tubazioni in pressione o in depressione);
- per le sole tubazioni in pressione, oltre ai requisiti generali riportati all'art. 2 c. 1, viene stabilita la modalità di recupero e di rilevamento di eventuali perdite (incamiciatura, da intendersi a «doppia protezione», cioè doppia parete con intercapedine o sistema equivalente), mentre non vengono invece specificate le modalità di realizzazione e le soluzioni tecniche da attuare, in caso di tubazioni in depressione;
- Il D.M. non precisa per le tubazioni interrate, la tipologia dei materiali da utilizzare, né l'obbligo del monitoraggio in continuo dell'eventuale intercapedine delle tubazioni, come invece espressamente richiesto per i serbatoi interrati (art. 2 c. 6).

Analizzando adesso le tipologie impiantistiche comunemente realizzate (installazioni con gruppo pompa all'interno del serbatoio o con gruppo pompa all'interno dell'erogatore), si può dedurre che, le tubazioni di collegamento tra i serbatoi di carburante e le apparecchiature di erogazione, possono essere:

- a) **in pressione**, sia durante la fase di erogazione del carburante che durante la fase di non erogazione;
- b) **in depressione**, che in relazione alla modalità realizzative della posizione di installazione, lungo la tubazione, delle valvole di ritegno, determinano a sua volta due distinte tipologie di funzionamento:
 - 1) in caso di posizionamento della valvola di ritegno in corrispondenza del serbatoio (applicazione di valvola di fondo o di valvola ad angolo) la tubazione ha un funzionamento in depressione, durante la fase di erogazione, e in pressione, seppur contenuta, durante la fase di non erogazione che, è utile evidenziare, rappresenta una

significativa quota nel funzionamento giornaliero dell'impianto;

- 2) in caso di applicazione, in luogo della valvola di cui al punto precedente, della valvola di ritegno alla base dell'apparecchio di erogazione, la tubazione ha un costante funzionamento in depressione.

In conclusione, su conforme parere del Comitato Centrale Tecnico Scientifico per la Prevenzione Incendi, si ritiene quanto segue:

- Per tubazioni operanti in pressione (caso a) vanno adottati sistemi a «doppia parete con intercapedine» o sistemi equivalenti, con monitoraggio e recupero delle perdite. Tali tubazioni infatti operando in condizioni fisiche di esercizio più gravose e generalmente notevoli lunghezze di attraversamento del sottosuolo del piazzale del distributore, presentano un potenziale maggior rischio di perdita;
- Esclusivamente le tubazioni di connessione tra i serbatoi e gli apparecchi di erogazione, con funzionamento in depressione e con installata la valvola di ritegno, in posizione quanto più vicino possibile all'apparecchio di erogazione (caso b 2), in luogo della valvola applicata in corrispondenza del serbatoio, possono essere del tipo a parete singola (generalmente, in tale caso, si utilizzano tubazioni in materiale multistrato, con strato interno di materiale resistente al contatto con idrocarburi, di adeguato spessore, e strato esterno idoneo per prevenire la corrosione ambientale e di adeguata resistenza meccanica).

L'installazione dovrà in ogni caso prevedere pozzetti, in corrispondenza delle giunzioni tipicamente sopra i serbatoi e sotto gli erogatori, impermeabili e ispezionabili per il rilevamento ed il contenimento delle perdite.

- Qualora invece le tubazioni in depressione sono corredate di valvole di ritegno, posizionate in corrispondenza del serbatoio (valvola di fondo o valvola ad angolo: caso b 1), le tubazioni indipendentemente dal materiale con cui sono realizzate, devono rispondere ai criteri costruttivi e di installazione previsti per le tubazioni con modalità di funzionamento in pressione (sistemi di incamiciatura o sistemi equivalenti, monitoraggio e recupero delle perdite).
- Si ritiene, inoltre che il requisito dell'integrità (art.2 c.1 a) possa essere raggiunto, utilizzando materiali con adeguate e certificate caratteristiche di resistenza meccanica, di flessibilità, chimico/fisiche e anticorrosione. Allo scopo si può far riferimento alla norma EN 14125/04 «Thermoplastic and flexible metal pipework for underground installation at petrol filling stations».

Infine, in relazione a siti con specifiche caratteristiche ambientali e/o di potenziale elevato rischio, indipendentemente dalle situazioni precedentemente illustrate, si ritiene possa risultare opportuno installare sistemi con tubazioni a doppia parete e con intercapedine monitorabile.

D.M. 27 dicembre 2017

Requisiti dei distributori degli impianti di benzina, attrezzati con sistemi di recupero vapori.^{27,28}

[\(GU n. 4 del 05-01-2018\)](#)

IL MINISTRO DELL'INTERNO di concerto con IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE e IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Vista la direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 giugno 1998, che prevede una procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione; **Visto** il decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, recante riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'art. 11 della legge 29 luglio 2003, n. 229; **Visto** il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni, recante norme in materia ambientale; **Visto** il regolamento (CE) n. 764/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008, che stabilisce procedure relative all'applicazione di determinate regole tecniche nazionali a prodotti legalmente commercializzati in un altro Stato membro e che abroga la decisione n. 3052/95/CE; **Vista** la legge 15 dicembre 2011, n. 217 concernente disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 2010; **Vista** la direttiva 2014/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative agli apparecchi e sistemi di protezione destinati a essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva che sostituisce la direttiva 94/9/CE; **Visto** il decreto legislativo 19 maggio 2016, n. 85, che attua la direttiva 2014/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014; **Visto** il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni, concernente le disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa; **Visto** il decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, concernente il regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi, a norma dell'art. 49, comma 4-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122; **Visto** il decreto del Ministro dell'interno del 31 luglio 1934 e successive modificazioni, recante l'approvazione delle norme di sicurezza per la lavorazione, l'immagazzinamento, l'impiego o la vendita di oli minerali, e per il trasporto degli oli stessi; **Visto** il decreto del Ministro dell'ambiente del 16 maggio 1996, concernente i requisiti tecnici di omologazione e di installazione e procedure di controllo dei sistemi di recupero dei vapori di benzina prodotti durante le operazioni di rifornimento degli autoveicoli presso gli impianti di distribuzione carburanti; **Visto** il decreto del Ministro dell'interno del 10 marzo 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 81 del 7 aprile 1998, recante i criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro; **Visto** il decreto del Ministro dell'interno del 27 gennaio 2006, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e il Ministro delle attività produttive, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 32 dell'8 febbraio 2006, recante i requisiti degli apparecchi, sistemi di protezione e dispositivi utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva, ai sensi della direttiva n. 94/9/CE, presenti nelle attività soggette ai controlli antincendio; **Ritenuto** di dover dare attuazione a quanto previsto dall'art. 14 della legge 15 dicembre 2011, n. 217, che al comma 3 prevede l'emanazione di un decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro dello sviluppo economico, per la disciplina organica dei requisiti di installazione degli impianti di distribuzione di benzina anche in conformità alla direttiva 94/9/CE del Parlamento europeo e del Consiglio; **Acquisito** il parere del Comitato centrale tecnico-scientifico per la prevenzione incendi di cui all'art. 21 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139; **Espletata** la procedura di informazione ai sensi della direttiva (UE) 2015/1535;

Decreta:

Art. 1

Campo di applicazione

1. Il presente decreto si applica ai distributori degli impianti di distribuzione di benzina, attrezzati con sistemi di recupero dei vapori prodotti durante le operazioni di rifornimento, che prevedono il trasferimento dei vapori stessi in un impianto di deposito presente presso l'impianto di distribuzione di benzina, come previsto dall'art. 277, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile

²⁷ In merito ai **requisiti tecnici** di omologazione, installazione e procedure ai fini della salvaguardia ambientale, sanitaria e di sicurezza, si veda il [D.M. 16 maggio 1996](#) «Requisiti tecnici di omologazione e di installazione e procedure di controllo dei sistemi di recupero dei vapori di benzina prodotti durante le operazioni di rifornimento degli autoveicoli presso gli impianti di distribuzione carburanti» (GU n. 156 del 05-07-1996).

²⁸ Con nota prot. n. P379/4113 sott. 149 del 08-07-2004 si è ritenuto che anche i **distributori** di benzina per **uso marina ed aviazione** debbano essere dotati dei dispositivi di recupero dei vapori.

2006, n. 152.

2. I sistemi di recupero dei vapori comprendono pistole di erogazione a ciò predisposte, tubazioni flessibili coassiali o gemellate, ripartitori per la separazione della linea dei vapori dalla linea di erogazione del carburante, collegamenti interni ai distributori, linee interrato per il passaggio dei vapori verso i serbatoi e tutte le apparecchiature e i dispositivi atti a garantire il funzionamento degli impianti in condizioni di sicurezza ed efficienza.

Art. 2 Obiettivi

1. Ai fini della prevenzione incendi, allo scopo di raggiungere i primari obiettivi di sicurezza relativi alla salvaguardia delle persone e alla tutela dei beni contro i rischi di incendio, i distributori e i sistemi di recupero vapori di cui all'art. 1, sono realizzati e gestiti in modo da:

- a) minimizzare le cause di incendio ed esplosione;
- b) limitare la produzione e la propagazione di un incendio all'interno degli impianti di distribuzione di benzina;
- c) limitare la propagazione di un incendio ad edifici od aree limitrofe;
- d) assicurare la possibilità che gli occupanti lascino le aree degli impianti di distribuzione di benzina indenni o che gli stessi siano soccorsi in altro modo;
- e) garantire la possibilità per le squadre di soccorso di operare in condizioni di sicurezza;
- f) garantire che i requisiti di installazione dei medesimi siano conformi alla direttiva 2014/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative agli apparecchi e sistemi di protezione destinati a essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva.

Art. 3 Disposizioni tecniche

1. I distributori e i sistemi di recupero vapori di cui all'art. 1, ferma restando la conformità al decreto legislativo 19 maggio 2016, n. 85, che attua la direttiva 2014/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014, devono essere realizzati secondo la regola dell'arte e nel rispetto delle specifiche disposizioni di prevenzione incendi.

2. Ferme restando le disposizioni previste dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, i distributori per l'erogazione di benzina, comprensivi dei sistemi di recupero dei vapori, devono essere provvisti di marcatura CE e della relativa dichiarazione di conformità ai sensi del decreto legislativo 19 maggio 2016, n. 85. Tale marcatura CE attesta che il distributore è costruito in conformità all'analisi di rischio effettuata dal fabbricante ai sensi delle direttive comunitarie e delle norme applicabili.

3. Per le installazioni ricadenti nelle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi, di cui all'allegato I al decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, i distributori per l'erogazione di benzina, comprensivi dei sistemi di recupero dei vapori, si considerano costruiti in conformità al decreto legislativo 19 maggio 2016, n. 85 e alle altre disposizioni applicabili, se provvisti di marcatura CE di categoria 2 essendo la zona interna al distributore, di regola, classificata ai fini della sicurezza come zona 1. L'utilizzo di una diversa categoria deve essere oggetto di un riferimento specifico nel documento di valutazione dei rischi, ai fini del controllo del Comando provinciale dei vigili del fuoco competente per territorio.

Art. 4 Impiego di prodotti per uso antincendio

1. I prodotti per uso antincendio, impiegati nel campo di applicazione del presente decreto, devono essere:

- a) identificati univocamente sotto la responsabilità del produttore, secondo le procedure applicabili;
- b) qualificati in relazione alle prestazioni richieste e all'uso previsto;
- c) accettati dal responsabile dell'attività, ovvero dal responsabile dell'esecuzione dei lavori mediante acquisizione e verifica della documentazione di identificazione e qualificazione.

2. L'impiego dei prodotti per uso antincendio è consentito se gli stessi sono utilizzati

conformemente all'uso previsto, sono rispondenti alle prestazioni richieste dal presente decreto e se:

- a) sono conformi alle disposizioni comunitarie applicabili;
- b) sono conformi, qualora non ricadenti nel campo di applicazione di disposizioni comunitarie, alle apposite disposizioni nazionali applicabili, già sottoposte con esito positivo alla procedura di informazione di cui alla direttiva 98/34/CE e successive modificazioni, che prevedono apposita omologazione per la commercializzazione sul territorio italiano e a tal fine il mutuo riconoscimento;
- c) qualora non contemplati nelle lettere a) e b), sono legittimamente commercializzati in uno degli Stati dell'Unione europea o in Turchia in virtù di specifici accordi internazionali stipulati con l'Unione europea ovvero legalmente fabbricati in uno degli Stati firmatari dell'Associazione europea di libero scambio (EFTA), parte contraente dell'accordo sullo spazio economico europeo (SEE), per l'impiego nelle stesse condizioni che permettono di garantire un livello di protezione, ai fini della sicurezza dall'incendio, equivalente a quello previsto nelle norme tecniche di cui al presente decreto.

3. L'equivalenza del livello di protezione, garantito dai prodotti per uso antincendio di cui al comma 2, è valutata, ove necessario, dal Ministero dell'interno applicando le procedure previste dal regolamento (CE) n. 764/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008.

Art. 5

Abrogazioni e disposizioni finali

1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto l'art. 5, comma 1, del decreto del Ministro dell'ambiente del 16 maggio 1996, così come sostituito dall'art. 4 del decreto del Ministro dell'interno del 27 gennaio 2006, non si applica, ad eccezione della lettera c), limitatamente agli impianti di distribuzione di benzina.

2. Ai sensi dell'art. 14, comma 3, della legge 15 dicembre 2011, n. 217, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto non si applica il punto 3 dell'allegato VIII alla parte V del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

3. Il presente decreto entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

D.M. 5 febbraio 1988, n. 53

Norme di sicurezza antincendi per impianti stradali di distribuzione di carburanti liquidi per autotrazione, di tipo self-service a pre-determinazione e pre-pagamento.

(GU n. 52 del 03-03-1988)

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto l'art. 63 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza 18 giugno 1931, n. 773; **Visto** l'art. 23 del regio decreto-legge 2 novembre 1933, n. 1741; **Visto** il decreto ministeriale 31 luglio 1934 recante le norme di sicurezza per la lavorazione, l'immagazzinamento, l'impiego e la vendita di olii minerali e per il trasporto degli olii stessi; **Sentita** la commissione consultiva per le sostanze esplosive ed infiammabili; **Ritenuto** necessario provvedere ad eliminare la possibilità di fuoriuscita incontrollata di carburante dagli erogatori tipo self-service, in caso di danneggiamento, accidentale o non, dei tubi di erogazione;

Decreta:

Articolo 1

Gli impianti stradali di distribuzione di carburanti liquidi per autotrazione, di tipo self-service a pre-determinazione e pre-pagamento, dovranno essere dotati, entro due anni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del presente decreto, di un dispositivo di sicurezza contro la perdita accidentale di carburanti dai tubi di erogazione.

Tale dispositivo deve effettuare, ad ogni richiesta di erogazione, la verifica automatica della pressione all'interno della tubazione di erogazione provvedendo al blocco del gruppo motore-pompa, qualora il valore rilevato sia inferiore ad 1 bar e dovrà entrare in funzione entro 2 secondi.

Gli impianti elettrici devono essere a sicurezza in conformità di quanto stabilito dalla legge n. 186 del 1° marzo 1968.

Il dispositivo di sicurezza di cui trattasi deve essere «di tipo approvato» dal Ministero dell'interno ai sensi di quanto previsto dal titolo I, n. XVII, del decreto ministeriale 31 luglio 1934.

Articolo 2

Gli organismi preposti ai controlli dei predetti impianti dovranno verificare quanto indicato al precedente articolo in occasione degli adempimenti di competenza.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.